SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

Concorsi a posti di personale non docente presso le Università di Milano, di Palermo, di Siena, di Urbino, di Verona e la Seconda Università di Roma.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%:** garantite dallo Stato «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; **7%:** garantite dallo Stato «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; **8%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%:** garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali»; **10%:** garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali», sorteggiate il 15 settembre 1987.

87A8532

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1987, n. 406.

Approvazione del regolamento dei lavori, provviste e servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», in particolare l'art. 8 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 34

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO O DA QUESTA DELEGATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE STATALI, PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE.

Art. 1.

1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire in economia sempre che gli stessi non siano attribuibili dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di conservazione, manutenzione, ripristino e sistemazione di immobili di proprietà delle casse pensioni amministrate, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) lavori complementari a quelli compresi nei contratti, che per la loro particolare natura non si sia ritenuto di affidare all'impresa aggiudicataria, nonché lavori da ultimare in casi di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti;

c) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento; lavori per la cui esecuzione l'autorità competente abbia assegnato una scadenza prossima e perentoria e ogni altro lavoro indispensabile per la manutenzione e l'uso degli immobili, che, avuto riguardo alla buona conservazione degli stessi, alle necessità di gestione e alla continuità del reddito, alla necessità di evitare pericoli o gravi disagi a persone e/o a cose, abbia carattere di indifferibilità;

d) installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, citofonico, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione e sollevamento di acque bianche e nere, acqua e telefono;

e) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico;

f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

g) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di generi di

cancelleria; lavori di stampa, tipografia, litografia; spese postali, telefoniche e telegrafiche; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione;

h) lavori di traduzione, nonché eccezionalmente, di copia o altri lavori implicanti l'effettuazione di mere operazioni materiali, qualora ad essi non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto;

i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

l) acquisto di vestiario per il personale dipendente (operai, tecnici, portieri) o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi fiduciari;
c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari.

2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non è necessario il ricorso ad imprese.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni.

4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacità ed idoneità, inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore.

5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese già note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovrà valutare le capacità tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

Art. 3.

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di previdenza nei limiti delle attribuzioni previste dalle norme sulla dirigenza statale.

2. Per gli immobili siti fuori Roma l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi anzidetti può essere disposta dai dirigenti degli uffici periferici competenti, opportunamente delegati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.500.000. Oltre tale importo è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed a tal fine dovranno essere inviati i preventivi e le perizie.

3. All'acquisto del materiale, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare nei lavori, sarà provveduto con l'osservanza delle norme di contrattazione prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilittà generale dello Stato.

4. Le spese effettuate in economia, quando non siano superiori al limite di L. 1.440.000 debbono essere comprovate da fattura o fattura pro-forma; in calce alla stessa debbono essere apposti il visto di congruità nonché quello di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

5. Per importi superiori al citato limite sono invece necessari i seguenti documenti giustificativi:

A) Richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, la cui necessità va congruamente motivata di richiesta ad una sola impresa per la specialità o l'urgenza della fornitura e del lavoro.

B) Offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, recanti data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o, se necessario, accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori o da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Le offerte debbono contenere altresì:

a) dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione;

b) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, nonché all'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro;

c) elenco dettagliato dei lavori;

d) prezzi unitari;

e) condizioni di esecuzione;

f) termine di ultimazione;

g) modalità di pagamento;

h) termine di validità dell'offerta.

C) Dichiarazione o visto di congruità.

D) Lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettare da parte dell'impresa oppure, se necessario, contratto in altra forma.

E) Fattura o fattura pro-forma.

F) Certificato di collaudo o dichiarazione di regolare esecuzione.

Art. 4.

1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con contratto di locazione d'opera nei limiti numerici, di livello e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti per i lavori indicati nel presente regolamento, si provvede con personale impiegatizio assunto con contratto di locazione di opere di cui al comma precedente.

3. Il personale impiegatizio svolge i propri compiti nell'ambito di strutture operative interne (uffici tecnici e uffici amministrativi) costituite presso la Direzione generale degli istituti di previdenza e presso le amministrazioni periferiche statali delegate alla gestione del patrimonio immobiliare degli istituti medesimi.

Art. 5.

1. I compiti principali degli addetti agli uffici tecnici sono:

a) accertamenti tecnici, sopralluoghi, verifiche;

b) programmazione dei lavori ritenuti necessari con redazione di elaborati, disegni, sviluppo di calcoli statistici, metrici e simili;

c) direzione dei lavori, distribuzione e controllo del lavoro agli operai, compilazione di liste settimanali della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera;

d) emissione e chiusura delle bolle di lavoro e consegna di quelle definite al reparto amministrativo competente;

e) vigilanza sui lavori eseguiti da ditte appaltatrici o direttamente dagli inquilini;

f) redazione di progetti di massima ed esecutivi, compilazione di stima dei lavori ed elenco prezzi, liquidazione fatture o fatture pro-forma, visti di congruità e di regolare esecuzione, collaudazione.

2. I compiti principali degli addetti agli uffici amministrativi sono:

a) amministrazione del personale tecnico ed operaio assunto;

b) ricevimento ed esame delle segnalazioni che pervengono dagli inquilini, dai portieri o da altri, controllo ed esame di documenti, atti e simili;

c) corrispondenza con uffici, locatari, fornitori, ditte appaltatrici, predisposizioni di pagamenti, contratti, decreti, tenuta dei libri contabili, esecuzione di conteggi, versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro compito connesso con le attività disciplinate dal presente regolamento;

d) accertamenti in ordine alla imputazione delle spese, esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi con le bolle di lavoro e controllo di documenti contabili, fatture, verifica e perforazione di schede meccanografiche, scritturazione e copia, mansioni di segreteria e di archivio.

Art. 6.

1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4.

2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati:

a) il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio;

b) le specie e le qualità dei singoli materiali da impiegare;

c) le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'affidamento dei lavori, subordinato all'espletamento — se possibile — di una gara ufficiosa tra ditte di fiducia, avviene previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi suddetti, che possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi, devono provenire da almeno tre persone o ditte. È consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o urgenza del lavoro, della provvista e del servizio.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente, che dovrà indicare le penali stabilite in caso di ritardo imputabile all'impresa nonché la facoltà dell'amministrazione, dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. Nei casi in cui si verifichino circostanze nelle quali ogni indugio nell'effettuare i necessari interventi possa determinare grave danno economico o comportare pregiudizio alla incolumità e alla salute degli inquilini o dei terzi ovvero alla sicurezza dei beni di proprietà delle casse o di quelli dell'inquilinato, ed occorre quindi iniziare immediatamente i lavori, l'addetto alla gestione tecnica dell'immobile che per primo si recherà sul luogo compilerà il verbale di somma urgenza, nel quale saranno descritti i guasti avvenuti, le cause, le conseguenze dei guasti stessi e il modo di ripararli.

2. Lo stesso addetto potrà disporre contemporaneamente l'immediata esecuzione dei soli lavori occorrenti ad eliminare lo stato di pericolo o di danno.

3. Per gli immobili siti fuori Roma, il responsabile dell'ufficio tecnico territorialmente competente darà entro dieci giorni, comunicazione telegrafica dell'intervento effettuato, provvedendo poi alla trasmissione del verbale di somma urgenza e degli altri atti connessi. Per gli altri eventuali lavori di ripristino sarà richiesta apposita autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; tali lavori saranno eseguiti con le modalità previste nel presente regolamento.

4. Qualora i lavori iniziati d'urgenza non riportassero la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita.

Art. 9.

1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruità dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a quelli contenuti nei listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato.

2. Le fatture o fattura pro-forma e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti e corredati, se si tratti di acquisti, della presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 10.

1. I lavori affidati a cottimo fiduciario saranno eseguiti dall'impresa assuntrice sotto la direzione, la vigilanza e il controllo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente che vi provvederà a mezzo del direttore dei lavori. A quest'ultimo competerà, in particolare, la compilazione dei verbali di consegna e di ultimazione, la concessione di eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori da sottoporre ad approvazione del competente ufficio amministrativo e la compilazione dei relativi verbali, la redazione degli stati di avanzamento e finale dei lavori e dei certificati di pagamento delle rate d'acconto.

2. I lavori sono soggetti a collaudo finale o, quando la spesa non superi le lire 7 milioni, ad attestazione di regolare esecuzione. Il collaudo o l'accerrtamento della regolare esecuzione sono effettuati da funzionari o impiegati nominati dal competente organo, con esclusione di quei funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

3. Ove sia ritenuto necessario, il collaudo potrà essere effettuato da apposita commissione, composta da membri tecnici anche esterni ed amministrativi, nominata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

4. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura non superiore ai 19/20 dell'importo contrattuale.

5. Nei casi in cui sia ritenuto indispensabile un giudizio di specifica competenza tecnica, il parere di congruità o di regolarità della fornitura potrà essere chiesto ad organi tecnici statali competenti per materia.

Art. 11.

1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di contabilità generale dello Stato sulle aperture di credito.

3. I rendiconti, firmati dal funzionario responsabile dell'anticipazione, devono essere presentati semestralmente e trasmessi alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro i primi venticinque giorni del mese successivo al semestre, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento delle rate di acconto,firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico.

4. Il rendiconto finale, formulato come il semestrale riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo del rendiconto semestrale, dovrà essere corredato dallo stato finale dei lavori e dalla relativa relazione firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico nonché dal certificato di regolare esecuzione firmato come sopra ovvero dal certificato di collaudo.

Art. 12.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Visto, *il Ministro del tesoro*
AMATO

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro) è il seguente:

«Art. 7. — Le casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle casse stesse.

Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente».

— Il testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) è il seguente:

«Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari».

Nota all'art. 2 del regolamento allegato:

La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

87G0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

zoogeografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 83

87A8479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 116, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di chimica inorganica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 105

87A8478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente nuovo insegnamento:

psicologia dell'apprendimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 110

87A8481

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1987, n. 407.

Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1987, n. 245, e 24 giugno 1987, n. 260, con cui sono stati rinviati i termini per la riscossione del diritto annuale da parte di alcune camere di commercio;

Considerato che il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, è decaduto per mancata conversione in legge nei termini;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, che ha reintegrato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1987, n. 305, con cui detti criteri e dette modalità sono stati confermati;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, è decaduto per mancata conversione in legge nei termini;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, che ha reiterato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare le modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali;

Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Napoli, Ragusa, Rieti e Siracusa, volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste;

Ritenuto di dover accogliere dette richieste;

Ritenuto di riconfermare i criteri e le modalità stabiliti con i citati decreti ministeriali 2 maggio 1987, n. 216, 10 giugno 1987, n. 245, 24 giugno 1987, n. 260 e 17 luglio 1987, n. 305, salvo per quanto concerne i termini per il pagamento del diritto annuale, limitatamente all'anno in corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e da ultimo modificato dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso.

2. Non sono tenute al pagamento:

le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;

le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono;

le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;

le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.

Art. 2.

1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale.

Art. 3.

1. Per l'anno 1987, il termine entro cui le camere di commercio debbono provvedere all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento del diritto annuale sono fissati, rispettivamente, al 1° ottobre ed al 31 ottobre.

2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono ulteriormente posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente:

al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli;

al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa;

al 15 novembre ed al 15 dicembre, per le camere di commercio di Caltanissetta e Rieti.

3. I soggetti che, per l'anno 1987, non abbiano ricevuto il bollettino entro venti giorni dal termine entro cui ne deve essere stata effettuata l'emissione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.

4. Fermi restando a favore dei soggetti obbligati i termini di cui ai precedenti commi, le camere di commercio che abbiano già provveduto all'emissione dei bollettini di conto corrente in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non debbono provvedere a nuova emissione ed i versamenti effettuati dai soggetti obbligati utilizzando i predetti bollettini conservano la loro efficacia.

Art. 4.

1. La comunicazione del numero degli addetti prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, da effettuarsi contestualmente al pagamento del diritto annuale di cui agli articoli precedenti, deve essere effettuata distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali.

2. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 settembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente:

«Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali».

— Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«19. Per il 1986 il diritto annuale — istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 — è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato». (Decaduto per mancata conversione in legge).

— Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987).

— Il D.M. 10 giugno 1987, n. 245 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nel registro ditte tenuto dalla predetta camera) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987.

— Il D.M. 24 giugno 1987, n. 260 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1987.

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 253/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato». (Decaduto per mancata conversione in legge).

— Il D.M. 17 luglio 1987, n. 305 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1987).

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, è il seguente:

«Art.12. — Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere.

Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unità ove gli stessi svolgono prevalentemente la propria attività».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 è il seguente:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, si veda nelle note alle premesse.

87G0603

DECRETO 18 settembre 1987.

Autorizzazione alle imprese di assicurazione sulla vita ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica in contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, intese ad ottenere l'elevazione dei limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza in contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista;

Vista la nota in data 24 aprile 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di assicurazione sulla vita di cui all'allegato elenco sono autorizzate ad assicurare, senza visita medica e con carenza, capitali nei seguenti limiti massimi:

1) per le forme assicurative temporanee per il caso di morte a premio annuo, nel limite massimo di lire 50 milioni, in sostituzione di quanto disposto con decreto ministeriale 7 ottobre 1986;

2) per le forme assicurative temporanee per il caso di morte a premio unico, nel limite massimo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prescrizioni complessivamente assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo, non sia maggiore di lire 50 milioni;

3) per le forme assicurative in mista o di tipo misto a premio unico, nel limite massimo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo, non sia maggiore di lire 70 milioni.

Art. 2.

La S.p.a. Polaris Vita e le rappresentanze generali per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung e della GAN-VIE sono autorizzate ad assicurare con polizze individuali in forma ordinaria senza visita medica e con carenza capitali nel limite massimo di lire 50 milioni per i contratti emessi in forma «temporanea per il caso di morte a premio annuo» e di lire 70 milioni per i contratti di tipo «misto a premio annuo».

Per i contratti emessi in forma assicurativa «temporanea per il caso di morte a premio unico» e «mista o di tipo misto a premio unico» le sopracitate società dovranno osservare i limiti e le modalità di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

1. Abeille Paix Vie
2. Aurora assicurazioni
3. Alleanza assicurazioni
4. Allianz-pace
5. Assicuratrice edile
6. Assicurazioni generali
7. Augusta vita
8. Ausonia vita
9. Banca nazionale delle comunicazioni
10. Latina vita
11. Milano assicurazioni
12. Compagnia assicuratrice UNIPOL
13. Compagnia Tirrena
14. Copagnie riunite di assicurazione
15. Edera vita
16. F.A.T.A.
17. Fideuram vita
18. Fiduciaria vita
19. Firs italiana
20. Fondiaria
21. Intercontinentale
22. Istituto italiano di previdenza
23. Istituto nazionale delle assicurazioni
24. Italia assicurazioni
25. Italiana incendio e R.D.
26. Lavoro e Sicurtà
27. L'Italica vita
28. Lloyd adriatico
29. Mediolanum vita
30. S.p.a. Meie vita
31. MGF vita Italia
32. Minerva vita
33. Nationale vita
34. Norditalia vita
35. Norimberga Macci vita

36. Phenix Soleil vita
37. Piemontese vita
38. Praevidentia
39. Previdente
40. Riunione adriatica di sicurtà
41. SAI
42. S.p.a. Sara vita
43. Savoia vita
44. Società cattolica di assicurazione
45. Società reale mutua
46. Toro assicurazioni
47. Union Vie
48. Unione Subalpina
49. Universo
50. Veneta vita
51. Venezia assicurazioni
52. Vita
53. Vita domani
54. Vittoria assicurazioni
55. Winterthur vita

87A8717

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 7 agosto 1987: ufficio del registro atti privati, ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro bollo e demanio, conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3°, per incendio sviluppatosi nel palazzo degli uffici finanziari;

in data 8 agosto 1987: conservatoria dei registri immobiliari di Trapani - per disinfestazione e derattizzazione dei locali, resasi necessaria per l'accertata presenza di insetti e topi;

in data 17 e 18 agosto 1987: ufficio del registro atti giudiziari di Messina - per disinfezione e disinfestazione dell'ufficio resasi necessaria per l'accertata presenza di parassiti nocivi all'igiene pubblica;

Ritenuto che le su esposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 7 AGOSTO 1987

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro bollo e demanio di Napoli;
conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3°

IN DATA 8 AGOSTO 1987

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 17 E 18 AGOSTO 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A8718

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1987.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei Campionati mondiali di atletica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visti la legge 20 aprile 1978, n. 154, relativa alla costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979;

Visto il regolamento per la frabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto successivo, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 313, col quale si dispone l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei Compionati mondiali di atletica del 1987 a Roma;

Ritenuta l'opportunità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria ed in quella «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni ed i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei Campionati mondiali di atletica del 1987 a Roma entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, mediante versamento di L. 20.000, IVA inclusa, per ogni moneta nella versione ordinaria e di L. 40.000, IVA inclusa, per ogni moneta nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la cessione delle monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati, a rendere note le modalità di prenotazione e pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro può autorizzare la cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete suddette alla Direzione della Zecca che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 133

87A8662

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 783.448.000.000 a favore dei comuni interessati della Basilicata e della Campania ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79, della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la delibera CIPE 15 aprile 1986;

Vista la successiva delibera CIPE 29 maggio 1986, che approva, fra l'altro, per l'esercizio 1987, nel quadro delle risorse finanziarie di cui al summenzionato art. 16, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, già assegnate con la precedente delibera CIPE 15 aprile 1986, i programmi di interventi, per i comuni delle regioni Basilicata e Campania, per complessive lire 783,448 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 911/86 per l'esercizio 1987;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno, per l'esercizio 1987, del sopracitato importo complessivo di lire 783,448 miliardi, a favore dei comuni della Basilicata e Campania indicati nella succitata delibera CIPE 29 maggio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 783.448.000.000 è impegnata a favore dei comuni della Basilicata e Campania, di cui alla richiamata delibera CIPE 29 maggio 1986, nella misura a fianco di ciascuno appresso indicata:

Provincia di Potenza

Balvano	L.	2.940.000.000
Bella	»	2.399.000.000
Brienza	»	875.000.000
Castelgrande	»	513.000.000
Muro Lucano	»	2.746.000.000
Pescopagano	»	5.885.000.000
Potenza	»	18.451.000.000
Ruvo del Monte	»	882.000.000
Vietri di Potenza	»	4.763.000.000
Abriola	»	512.000.000
Acerenza	»	792.000.000
Albano di Lucania	»	1.222.000.000
Anzi	»	2.551.000.000
Armento	»	270.000.000
Atella	»	442.000.000
Banzi	»	73.000.000
Barile	»	533.000.000
Brindisi di Montagna	»	720.000.000
Cavello	»	1.845.000.000
Campomaggiore	»	208.000.000
Castelmezzano	»	475.000.000
Castronuovo di S. Andrea	»	277.000.000
Cersosimo	»	204.000.000
Corleto Perticara	»	1.377.000.000
Episcopia	»	818.000.000
Fardella	»	995.000.000
Filiano	»	1.088.000.000
Gallicchio	»	423.000.000
Ginestra	»	579.000.000
Grumento Nova	»	1.196.000.000
Guardia Perticara	»	586.000.000
Lagonegro	»	184.000.000
Laurenzana	»	2.084.000.000
Marsico Nuovo	»	3.241.000.000
Marsico Vetere	»	498.000.000
Maschito	»	166.000.000
Melfi	»	1.852.000.000
Moliterno	L.	1.256.000.000
Montemurro	»	1.056.000.000
Palazzo S. Gervasio	»	362.000.000
Picerno	»	4.733.000.000
Pietrapertosa	»	312.000.000
Rapolla	»	1.302.000.000
Rapone	»	1.601.000.000
Rionero in Vulture	»	5.163.000.000
Ripacandida	»	960.000.000
Ruoti	»	4.305.000.000
S. Chirico Nuovo	»	516.000.000
S. Costantino Albanese	»	168.000.000
S. Fele	»	2.754.000.000
S. Paolo Albanese	»	446.000.000
S. Severino Lucano	»	548.000.000
S. Angelo le Fratte	»	2.151.000.000
Sasso di Castalda	»	876.000.000
Satriano di Lucania	»	3.493.000.000
Savoia di Lucania	»	1.431.000.000
Spinoso	»	331.000.000
Terranova di Pollino	»	892.000.000
Tito	»	3.802.000.000
Tramutola	»	736.000.000
Trecchina	»	729.000.000
Viggiano	»	2.533.000.000
Avigliano	»	4.137.000.000
Baragiano	»	3.042.000.000
Calvera	»	125.000.000
Cancellara	»	270.000.000
Carbone	»	867.000.000
Castelluccio Inferiore	»	143.000.000
Castelsaraceno	»	293.000.000
Chiaromonte	»	778.000.000
Francavilla sul Sinni	»	588.000.000
Genzano di Lucania	»	1.175.000.000
Latronico	»	948.000.000
Lauria	»	312.000.000
Lavello	»	601.000.000
Maratea	»	271.000.000
Missanello	»	54.000.000
Montemilone	»	347.000.000
Nemoli	»	631.000.000
Neopoli	»	109.000.000
Oppido Lucano	»	2.267.000.000
Paterno	»	1.995.000.000

Pietragalla	L.	2.826.000.000
Pignola	»	1.731.000.000
Rivello	»	340.000.000
Roccanova	»	279.000.000
Rotonda	»	313.000.000
S. Chirico Raparo	»	119.000.000
S. Martino d'Agri	»	458.000.000
Sant'Arcangelo	»	894.000.000
Sarconi	»	161.000.000
Senise	»	268.000.000
Tolve	»	659.000.000
Trivigno	»	1.215.000.000
Vaglio di Basilicata	»	771.000.000
Venosa	»	1.824.000.000
Viggianello	»	95.000.000
Totale ...	L.	137.991.000.000

Provincia di Matera

Aliano	L.	159.000.000
Ferrandina	»	2.295.000.000
Gorgoglione	»	570.000.000
Grassano	»	2.248.000.000
Grottole	»	749.000.000
Irsina	»	1.278.000.000
Salandra	»	1.963.000.000
Stigliano	»	265.000.000
Tricarico	»	1.980.000.000
Accettura	»	1.861.000.000
Bernalda	»	296.000.000
Calciano	»	149.000.000
Cirigliano	»	417.000.000
Colobraro	»	441.000.000
Craco	»	229.000.000
Garaguso	»	463.000.000
Matera	»	1.359.000.000
Miglionico	»	511.000.000
Montalbano Ionico	»	562.000.000
Montescaglioso	»	1.181.000.000
Nova Siri	»	454.000.000
Oliveto Lucano	»	147.000.000
Pisticci	»	104.000.000
Pomarico	L.	481.000.000
Rotondella	»	95.000.000
S. Giorgio Lucano	»	186.000.000
S. Mauro Forte	»	1.457.000.000
Tursi	»	736.000.000
Valsinni	»	83.000.000
Totale ...	L.	22.719.000.000

Provincia di Avellino

Avellino	L.	32.388.000.000
Bisaccia	»	8.256.000.000
Calabritto	»	6.896.000.000
Calitri	»	9.318.000.000
Caposele	»	4.490.000.000
Conza della Campania	»	5.067.000.000
Lioni	»	13.263.000.000
Morra De Sanctis	»	5.249.000.000
Salza Irpina	»	910.000.000
Sant'Andrea di Conza	»	1.462.000.000
Sant'Angelo dei Lombardi	»	5.632.000.000
S. Mango sul Calore	»	2.543.000.000
S. Michele di Serino	»	1.390.000.000
Senerchia	»	1.414.000.000
Solofra	»	9.218.000.000
Teora	»	5.159.000.000
Torella dei Lombardi	»	5.783.000.000
Aiello del Sabato	»	896.000.000
Altavilla Irpina	»	2.954.000.000
Andretta	»	1.454.000.000
Aquilonia	»	448.000.000
Ariano Irpino	»	6.574.000.000
Atripalda	»	3.334.000.000
Avella	»	1.552.000.000
Bagnoli Irpino	»	1.346.000.000
Baiano	»	1.555.000.000
Bonito	»	869.000.000
Cairano	»	848.000.000
Candida	»	389.000.000
Capriglia Irpina	»	1.359.000.000
Carife	»	1.364.000.000

Casalbore	L.	1.086.000.000
Cassano Irpino	»	555.000.000
Castelbaronia	»	738.000.000
Castelfranci	»	1.596.000.000
Castelvetere sul Calore	»	814.000.000
Cervinara	»	1.433.000.000
Cesinali	»	429.000.000
Chianche	»	850.000.000
Chiusano di S. Domenico	»	379.000.000
Contrada	»	555.000.000
Domicella	»	560.000.000
Flumeri	»	961.000.000
Fontanarosa	»	1.846.000.000
Forino	»	1.490.000.000
Frigento	»	2.093.000.000
Gesualdo	»	2.266.000.000
Greci	»	590.000.000
Grottaminarda	»	4.081.000.000
Grottolella	»	714.000.000
Guardia dei Lombardi	»	2.426.000.000
Lacedonia	»	1.461.000.000
Lapio	»	1.040.000.000
Lauro	»	1.642.000.000
Luogo Santo	»	847.000.000
Manocalzati	»	1.247.000.000
Marzano di Nola	»	557.000.000
Melito Irpino	»	1.147.000.000
Mercogliano	»	1.582.000.000
Mirabella Eclano	»	3.504.000.000
Montanguto	»	240.000.000
Montecalvo Irpino	»	4.304.000.000
Montefalcione	»	1.480.000.000
Monteforte Irpino	»	1.530.000.000
Montefredane	»	1.052.000.000
Montefusco	»	1.327.000.000
Montella	»	3.819.000.000
Montemarano	»	3.120.000.000
Montemiletto	»	1.509.000.000
Monteverde	»	1.710.000.000
Montoro Inferiore	»	1.428.000.000
Montoro Superiore	»	1.758.000.000
Moschiano	»	384.000.000
Mugnano del Cardinale	L.	1.990.000.000
Nusco	»	2.938.000.000
Ospedaletto d'Alpinolo	»	638.000.000
Pago del Vallo di Lauro	»	289.000.000
Parolise	»	313.000.000
Paternopoli	»	2.251.000.000
Petruro Irpino	»	152.000.000
Pietradefusi	»	1.204.000.000
Pietrastornina	»	1.113.000.000
Prata di Principato Ultra	»	681.000.000
Pratola Serra	»	1.175.000.000
Quindici	»	698.000.000
Roccabascerana	»	1.719.000.000
Rocca S. Felice	»	974.000.000
Rotondi	»	511.000.000
S. Martino Valle Caudina	»	1.707.000.000
S. Nicola Baronia	»	376.000.000
S. Potito Ultra	»	684.000.000
S. Sossio Baronia	»	1.160.000.000
S. Lucia di Serino	»	443.000.000
S. Angelo all'Esca	»	613.000.000
S. Angelo a Scala	»	412.000.000
S. Paolina	»	562.000.000
S. Stefano del Sole	»	827.000.000
Savignano Irpino	»	471.000.000
Scampitella	»	540.000.000
Serino	»	3.530.000.000
Sperone	»	630.000.000
Sturno	»	1.218.000.000
Summonte	»	1.384.000.000
Taurano	»	156.000.000
Taurasi	»	1.454.000.000
Torre le Nocelle	»	1.259.000.000
Torrioni	»	277.000.000
Trevico	»	509.000.000
Tufo	»	555.000.000
Vallata	»	1.120.000.000
Vallesaccarda	»	475.000.000
Venticano	»	943.000.000
Villa Maina	»	614.000.000
Villanova del Battista	»	1.100.000.000

Volturara Irpina	L.	3.659.000.000
Zungoli	»	983.000.000
Quadrelle	»	212.000.000
Sirignano	»	557.000.000
Totale	L.	250.606.000.000

Provincia di Salerno

Campagna	L.	11.598.000.000
Castelnuovo di Conza	»	2.105.000.000
Colliano	»	7.174.000.000
Laviano	»	12.024.000.000
Ricigliano	»	6.193.000.000
Romagnano al Monte	»	1.446.000.000
Salvitelle	»	1.385.000.000
S. Gregorio Magno	»	18.610.000.000
Santomenna	»	1.498.000.000
Valva	»	6.350.000.000
Acerno	»	1.499.000.000
Agropoli	»	183.000.000
Andri	»	2.543.000.000
Atena Lucana	»	449.000.000
Auletta	»	2.077.000.000
Baronissi	»	2.087.000.000
Battipaglia	»	823.000.000
Bracigliano	»	888.000.000
Buccino	»	4.569.000.000
Calvanico	»	615.000.000
Castel S. Giorgio	»	630.000.000
Castel S. Lorenzo	»	601.000.000
Castiglione dei Genovesi	»	370.000.000
Cava dei Tirreni	»	4.493.000.000
Contursi	»	1.623.000.000
Corbara	»	367.000.000
Eboli	»	2.581.000.000
Fisciano	»	2.063.000.000
Giffoni Sei Casali	»	1.131.000.000
Ciffoni Valle Piana	»	1.207.000.000
Mercato S. Severino	»	4.202.000.000
Minori	»	304.000.000
Montecorvino Pugliano	»	1.323.000.000
Montecorvino Rovella	»	1.869.000.000
Montesano sulla Marcellana	»	975.000.000
Nocera Inferiore	»	5.002.000.000
Nocera Superiore	L.	3.810.000.000
Olevano sul Tusciano	»	3.042.000.000
Oliveto Citra	»	2.367.000.000
Padula	»	864.000.000
Pagani	»	1.944.000.000
Palomonte	»	1.877.000.000
Pellezzano	»	1.176.000.000
Pertosa	»	369.000.000
Petina	»	245.000.000
Polla	»	1.840.000.000
Pontecagnano Faiano	»	1.385.000.000
Roccapiemonte	»	1.324.000.000
Sacco	»	464.000.000
Sala Consilina	»	2.792.000.000
Salerno	»	7.146.000.000
S. Cipriano Picentino	»	745.000.000
S. Mango Piemonte	»	216.000.000
S. Pietro al Tanagro	»	659.000.000
S. Rufo	»	1.055.000.000
S. Arsenio	»	947.000.000
S. Egidio del Monte Albino	»	584.000.000
Sapri	»	234.000.000
Sarno	»	2.300.000.000
Sassano	»	1.630.000.000
Scafati	»	1.315.000.000
Siano	»	553.000.000
Teggiano	»	2.489.000.000
Tramonti	»	1.662.000.000
Albanella	»	176.000.000
Alfano	»	75.000.000
Altavilla Silentina	»	348.000.000
Amalfi	»	61.000.000
Aquara	»	147.000.000
Ascea	»	52.000.000
Atrani	»	19.000.000
Bellosguardo	»	71.000.000
Buonabitacolo	»	210.000.000
Caggiano	»	1.095.000.000
Camerota	»	66.000.000
Capaccio	»	442.000.000
Casalbuono	»	109.000.000

Casaletto Spartano	L.	128.000.000
Casalvelino	»	117.000.000
Caselle in Pittari	»	21.000.000
Castelcivita	»	143.000.000
Castellabate	»	33.000.000
Castelnuovo Cilento	»	13.000.000
Celle di Bulgheria	»	54.000.000
Centola	»	24.000.000
Ceraso	»	19.000.000
Cicerale	»	42.000.000
Conca dei Marini	»	39.000.000
Controne	»	214.000.000
Corleto Monforte	»	128.000.000
Felitto	»	92.000.000
Furore	»	35.000.000
Futani	»	52.000.000
Gioi	»	33.000.000
Giungano	»	107.000.000
Ispani	»	62.000.000
Laurino	»	131.000.000
Laurito	»	126.000.000
Lustra	»	43.000.000
Magliano Vetere	»	57.000.000
Maiori	»	102.000.000
Moio della Civitella	»	105.000.000
Montano Antilia	»	105.000.000
Montecorice	»	57.000.000
Monteforte Cilento	»	65.000.000
Montesangiacomo	»	162.000.000
Morigerati	»	55.000.000
Novi Velia	»	23.000.000
Ogliastro Cilento	»	38.000.000
Omignano	»	23.000.000
Orria	»	77.000.000
Ottati	»	150.000.000
Perdifumo	»	29.000.000
Perito	»	62.000.000
Piaggine	»	119.000.000
Pisciotta	»	94.000.000
Pollica	»	66.000.000
Postiglione	»	259.000.000
Praiano	»	3.000.000
Prignano Cilento	»	5.000.000
Ravello	L.	94.000.000
Roccadaspide	»	407.000.000
Rocca Gloriosa	»	112.000.000
Rofrano	»	82.000.000
Roscigno	»	10.000.000
Rutino	»	27.000.000
Salento	»	12.000.000
S. Marzano sul Sarno	»	988.000.000
S. Mauro Cilento	»	1.000.000
S. Mauro La Bruca	»	16.000.000
S. Marina	»	53.000.000
S. Angelo a Fasanella	»	318.000.000
S. Valentino Torio	»	215.000.000
Sanza	»	20.000.000
Scala	»	66.000.000
Serre	»	395.000.000
Sessa Cilento	»	47.000.000
Sicignano degli Alburni	»	496.000.000
Stella Cilento	»	32.000.000
Stio	»	47.000.000
Torchiara	»	72.000.000
Torraca	»	62.000.000
Torre Orsaia	»	220.000.000
Tortorella	»	62.000.000
Trentinara	»	36.000.000
Valle dell'Angelo	»	63.000.000
Vallo della Lucania	»	130.000.000
Vibonati	»	39.000.000
Vietri sul Mare	»	177.000.000
Totale	L.	168.373.000.000

Provincia di Benevento

Airola	L.	958.000.000
Amorosi	»	711.000.000
Apice	»	2.083.000.000
Apollosa	»	920.000.000
Arpaglia	»	441.000.000
Arpaise	»	397.000.000
Benevento	»	16.534.000.000

Bonea	L.	327.000.000
Bucciano	»	451.000.000
Bonalbergo	»	1.358.000.000
Calvi	»	1.191.000.000
Campoli del Monte Taburno	»	636.000.000
Casalduni	»	763.000.000
Castelpagano	»	530.000.000
Castelvenere	»	402.000.000
Cautano	»	988.000.000
Ceppaloni	»	1.630.000.000
Cerreto Sannita	»	494.000.000
Circello	»	933.000.000
Durazzano	»	348.000.000
Forchia	»	292.000.000
Fragneto L'Abate	»	368.000.000
Fragneto Monforte	»	602.000.000
Ginestra degli Schiavoni	»	53.000.000
Melizzano	»	274.000.000
Moiano	»	1.393.000.000
Molinara	»	867.000.000
Montesarchio	»	1.936.000.000
Paduli	»	449.000.000
Pago Veiano	»	770.000.000
Pannarano	»	831.000.000
Paolisi	»	347.000.000
Paupisi	»	124.000.000
Pietrelcina	»	698.000.000
Ponte	»	535.000.000
Puglianello	»	225.000.000
S. Giorgio del Sannio	»	2.042.000.000
S. Giorgio La Molara	»	1.215.000.000
S. Leucio del Sannio	»	980.000.000
S. Lorenzello	»	562.000.000
S. Marco dei Cavoti	»	727.000.000
S. Martino Sannita	»	597.000.000
Sannazzaro	»	535.000.000
S. Nicola Manfredi	»	1.045.000.000
S. Salvatore Telesino	»	923.000.000
S. Agata dei Goti	»	3.706.000.000
S. Angelo a Cupolo	»	1.492.000.000
S. Arcangelo Trimonte	»	125.000.000
Solopaca	»	621.000.000
Tocco Caudio	L.	490.000.000
Baselice	»	347.000.000
Campolattaro	»	209.000.000
Castelfranco in Miscano	»	473.000.000
Castelpoto	»	659.000.000
Castelvetere Valfortore	»	374.000.000
Colle Sannita	»	596.000.000
Cusano Mutri	»	357.000.000
Dugenta	»	260.000.000
Faicchio	»	413.000.000
Foglianise	»	575.000.000
Fogliano di Valfortore	»	511.000.000
Frasso Telesino	»	197.000.000
Guardia Sanframonti	»	246.000.000
Limatola	»	613.000.000
Montefalcone Valfortore	»	254.000.000
Morcone	»	1.115.000.000
Pescosannita	»	439.000.000
Pietraroia	»	65.000.000
Pontelandolfo	»	465.000.000
Reino	»	461.000.000
S. Bartolomeo in Galdo	»	660.000.000
S. Lorenzo Maggiore	»	123.000.000
S. Lupo	»	61.000.000
S. Croce del Sannio	»	295.000.000
Sassinoro	»	88.000.000
Telese	»	190.000.000
Torrecuso	»	416.000.000
Vitulano	»	608.000.000
Totale	L.	67.989.000.000

Provincia di Caserta

Arienzo	L.	1.056.000.000
Aversa	»	3.308.000.000
Capua	»	1.332.000.000
Maddaloni	»	588.000.000
S. Felice a Cancello	»	1.040.000.000
S. Maria a Vico	»	1.230.000.000
S. Maria Capua Vetere	»	893.000.000

Teano	L.	1.677.000.000
Ailano	»	59.000.000
Alife	»	598.000.000
Alvignano	»	579.000.000
Baia e Latina	»	234.000.000
Bellona	»	306.000.000
Caianello	»	196.000.000
Caiazzo	»	737.000.000
Calvirisorta	»	1.617.000.000
Camigliano	»	280.000.000
Cancello e Arnone	»	178.000.000
Capodrise	»	86.000.000
Carinaro	»	96.000.000
Carinola	»	522.000.000
Casagiove	»	159.000.000
Casal di Principe	»	521.000.000
Casaluce	»	106.000.000
Casapesenna	»	55.000.000
Casapulla	»	98.000.000
Caserta	»	2.279.000.000
Castelcampagnano	»	388.000.000
Casteldisasso	»	96.000.000
Castello del Matese	»	17.000.000
Castelmorrone	»	6.000.000
Castelvolturno	»	251.000.000
Cellole	»	57.000.000
Cervino	»	178.000.000
Cesa	»	566.000.000
Conca della Campania	»	603.000.000
Curti	»	249.000.000
Dragoni	»	430.000.000
Falciano del Massico	»	134.000.000
Formicola	»	174.000.000
Francolise	»	598.000.000
Frignano	»	238.000.000
Galluccio	»	420.000.000
Gianovetusto	»	275.000.000
Gioia Sannitica	»	390.000.000
Grazzanise	»	209.000.000
Gricignano di Aversa	»	234.000.000
Liberi	»	96.000.000
Lusciano	»	189.000.000
Macerata Campania	»	130.000.000
Marcianise	»	373.000.000
Marzano Appio	»	578.000.000
Mignano Monte Lungo	»	311.000.000
Mondragone	»	668.000.000
Orta di Atella	»	279.000.000
Parete	»	116.000.000
Pastorano	»	286.000.000
Piana di Monte Verna	»	222.000.000
Piedimonte Matese	L.	568.000.000
Pietramelara	»	453.000.000
Pietravairano	»	278.000.000
Pignataro Maggiore	»	916.000.000
Pontelatone	»	87.000.000
Portico di Caserta	»	146.000.000
Prata Sannita	»	38.000.000
Pratella	»	57.000.000
Presenzano	»	82.000.000
Raviscanina	»	118.000.000
Recale	»	91.000.000
Riardo	»	70.000.000
Roccadevandro	»	823.000.000
Roccamonfina	»	498.000.000
Roccaromana	»	476.000.000
Rocchetta e Croce	»	102.000.000
Ruviano	»	354.000.000
S. Cipriano di Aversa	»	353.000.000
S. Gregorio Matese	»	59.000.000
S. Marcellino	»	204.000.000
S. Marco Evangelista	»	118.000.000
S. Nicola La Strada	»	113.000.000
S Pietro Infine	»	15.000.000
S. Potito Sannitico	»	24.000.000
S. Prisco	»	251.000.000
S. Maria La Fossa	»	46.000.000
S. Tammaro	»	57.000.000
S. Angelo d'Alife	»	268.000.000
S. Arpino	»	106.000.000
Sessa Aurunca	»	995.000.000
Sparanise	»	488.000.000
Succivo	»	105.000.000
Teverola	»	66.000.000
Tora e Piccilli	»	314.000.000
Trentola Ducenta	»	321.000.000
Vairano Patenora	»	424.000.000
Valle Agricola	»	60.000.000
Valle di Maddaloni	»	38.000.000
Villa di Briano	»	234.000.000
Villa Literno	»	453.000.000
Vitulazio	»	259.000.000
Totale	L.	39.119.000.000

Provincia di Napoli

Comune		Importo
Acerra	L.	2.317.000.000
Agerola	»	1.398.000.000
Boscotrecase	»	684.000.000
Carbonara di Nola	»	358.000.000
Casalnuovo di Napoli	»	1.053.000.000
Casamarciano	»	440.000.000
Casavatore	»	164.000.000
Casola di Napoli	»	622.000.000
Castellammare di Stabia	»	4.274.000.000
Cicciano	»	2.464.000.000
Comiziano	»	342.000.000
Ercolano	»	1.154.000.000
Frattamaggiore	»	410.000.000
Giugliano in Campania	»	1.833.000.000
Gragnano	»	2.606.000.000
Lettere	»	530.000.000
Liveri	»	411.000.000
Marigliano	»	2.108.000.000
Massalubrense	»	268.000.000
Meta	»	629.000.000
Monte di Procida	»	332.000.000
Napoli	»	19.960.000.000
Palma Campania	»	1.901.000.000
Piano di Sorrento	»	932.000.000
Pimonte	»	285.000.000
Portici	»	5.737.000.000
Pozzuoli	»	667.000.000
Roccarainola	»	1.614.000.000
S. Paolo Belsito	»	477.000.000
S. Agnello	»	446.000.000
S. Maria La Carità	»	449.000.000
S. Anastasia	»	756.000.000
S. Antonio Abate	»	1.768.000.000
S. Vitaliano	»	537.000.000
Saviano	»	820.000.000
Sorrento	»	832.000.000
Torre Annunziata	»	4.825.000.000
Torre del Greco	»	3.680.000.000
Vico Equense	»	592.000.000
Visciano	»	1.607.000.000
Afragola	»	4.478.000.000
Arzano	»	789.000.000
Bacoli	»	729.000.000
Barano d'Ischia	L.	7.000.000
Boscoreale	»	1.651.000.000
Brusciano	»	246.000.000
Caivano	»	680.000.000
Calvizzano	»	242.000.000
Camposano	»	661.000.000
Cardito	»	246.000.000
Casandrino	»	248.000.000
Casoria	»	1.054.000.000
Castello di Cisterna	»	315.000.000
Cercola	»	457.000.000
Cimitile	»	517.000.000
Crispano	»	109.000.000
Fratta Minore	»	154.000.000
Grumo Nevano	»	338.000.000
Marano di Napoli	»	487.000.000
Mariglianello	»	84.000.000
Melito di Napoli	»	78.000.000
Mugnano di Napoli	»	325.000.000
Nola	»	2.451.000.000
Ottaviano	»	669.000.000
Poggio Marino	»	242.000.000
Pollena Trocchia	»	74.000.000
Pomigliano d'Arco	»	607.000.000
Pompei	»	371.000.000
Procida	»	225.000.000
Qualiano	»	170.000.000
Quarto	»	296.000.000
S. Gennaro Vesuviano	»	380.000.000
S. Giorgio a Cremano	»	1.005.000.000
S. Giuseppe Vesuviano	»	512.000.000
S. Sebastiano al Vesuvio	»	212.000.000
S. Antimo	»	539.000.000
Scisciano	»	489.000.000
Somma Vesuviana	»	703.000.000
Striano	»	334.000.000
Terzigno	»	147.000.000
Trecase	»	258.000.000
Tufino	»	327.000.000
Villaricca	»	226.000.000
Volla	»	237.000.000
Totale	L.	96.651.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 783.448.000.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro del tesoro e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 68

87A8489

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 settembre 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 16 aprile 1987 che detta norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1987, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale sono state dettate norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

Considerato che le modalità di imballaggio previste dall'art. 3 del citato decreto ministeriale hanno lo scopo di garantire la tutela del consumatore, da una parte sotto il profilo della genuinità del prodotto e dall'altra sotto l'aspetto igienico-sanitario, e che, pertanto, l'espressione «contenitori ermeticamente chiusi» di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame aveva lo scopo di rendere esplicita la necessità di confezionare il prodotto stesso in modo che il contenuto non potesse essere modificato senza che la confezione fosse aperta o alterata;

Considerato che, in base agli accertamenti esperiti, risulta che il burro concentrato viene commercializzato anche in semplici imballaggi chiusi e che tale confezionamento può essere riconosciuto idoneo, purché l'involucro non sia manomissibile e siano fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitario e l'identità del prodotto;

Ritenuto, nel contempo, di dover più chiaramente esplicitare le modalità che garantiscano il rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente «Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978, relative ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonché della direttiva CEE n. 77/94 del 21 dicembre 1976, relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Ritenuto, altresì, di uniformare le modalità di designazione, in analogia a quelle già adottate per il burro concentrato di cui al regolamento CEE n. 649/79 e per il «burro di Natale», di cui al decreto ministeriale 17 novembre 1984, in modo da garantire al consumatore una corretta informazione sul prodotto alimentare in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, che è ispirato al fine di evitare errori sull'identità del prodotto e sulle proprietà e sulle altre caratteristiche, anche comparative, da questo effettivamente possedute;

Decreta:

Art. 1.

I commi terzo e quinto dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1987, citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

comma terzo:

«Il burro concentrato denaturato secondo la formula I dell'allegato 1 dovrà riportare in etichetta l'iscrizione "burro concentrato"; tale iscrizione dovrà essere impressa anche sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro. Sulle confezioni l'iscrizione dovrà essere riportata in modo ben visibile, con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a millimetri 5 e di larghezza non inferiore a millimetri 2».

comma quinto:

«Il burro concentrato denaturato secondo la formula I e secondo la formula II dovrà essere confezionato in contenitori chiusi in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. I contenitori devono, comunque, essere rispondenti alle prescrizioni della vigente normativa igienico-sanitaria sugli alimenti».

Art. 2.

Le confezioni di burro concentrato denaturato con etichette non conformi alle disposizioni del comma terzo del decreto ministeriale 16 aprile 1987 nel testo sostituito dal precedente art. 1 possono essere commercializzate entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 16 aprile 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987.

— Il D.M. 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984, è stato modificato dal D.M. 17 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 del D.M. 16 aprile 1987, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «Art. 3. — Il burro acquistato ai sensi del "regolamento" deve essere concentrato, denaturato e confezionato in conformità al "regolamento" ed al presente decreto entro il termine massimo stabilito all'art. 4, paragrafo 4, del "regolamento".

Il burro concentrato denaturato deve essere imballato e confezionato secondo le vigenti disposizioni di legge, secondo quanto prescritto all'art. 4, paragrafi 3 e 4 ed all'art. 5, paragrafi 4 e 5, del "regolamento".

Il burro concentrato denaturato secondo la formula I dell'allegato 1 dovrà riportare in etichetta l'iscrizione "burro concentrato"; tale iscrizione dovrà essere impressa anche sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro. Sulle confezioni la iscrizione dovrà essere riportata in modo ben visibile, con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a millimetri 5 e di larghezza non inferiore a millimetri 2.

Sulle confezioni e sugli imballaggi del prodotto denaturato secondo la formula II dell'allegato 1 deve essere impressa l'iscrizione "Ghee ottenuto da burro".

Il burro concentrato denaturato secondo la formula I e secondo la formula II dovrà essere confezionato in contenitori chiusi in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. I contenitori devono, comunque, essere rispondenti alle prescrizioni della vigente normativa igienico sanitaria sugli alimenti».

87A8751

DECRETO 1° ottobre 1987.

Ulteriore distribuzione delle quantità aggiuntive di pomodoro non trasformate, ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85, nella campagna di trasformazione 1987-88.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2361/86 della commissione del 25 luglio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative:

alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsti dal regolamento CEE n. 516/77;

ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo;

Visto il proprio decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1987, relativo al piano di riparto della materia prima tra le industrie di trasformazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 per la campagna di trasformazione da industria 1987-88;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1987, relativo alla distribuzione delle quantità aggiuntive di pomodoro non contrattate ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85, nella campagna di trasformazione 1987-88;

Considerato che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non sarà interamente utilizzato per cui si rendono disponibili quintali 176.500 di materia prima;

Considerato che tale quantitativo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2223/86 può essere ridistribuito alle imprese disposte a concludere contratti supplementari per la trasformazione di ulteriori quantitativi di prodotto fresco;

Atteso che, al riguardo, occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2223/85, il quantitativo di materia prima non trasformato nel corso della campagna 1987-88, pari a quintali 176.500 viene ripartito tra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), per le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa.

Per quanto riguarda la realizzazione dei contratti, la procedura, i termini e le modalità di attuazione della trasformazione delle ulteriori quote di pomodoro si rinvia, per quanto non in contrasto con il presente decreto, alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 342.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE QUANTITÀ AGGIUNTIVA DI MATERIA PRIMA ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Rif. D.M. 16-3-1987	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in			
		concentrato	pelato intero in conserva	altri prodotti	Totale
19/82	S.a.s. Carlo Manzella - Castel S. Giovanni (Piacenza)	—	—	1.000	1.000
21/82	S.n.c. S.C.A.C. - Piacenza	—	—	6.000	6.000
50/82	S.p.a. Campari - Ravarino (Modena)	—	—	14.000	14.000
53/82	Soc. coop. ortof. estense - Masi Torello (Ferrara)	—	—	15.000	15.000
60/82	S.p.a. E. & O. Von Felten - S. Lorenzo in Campo (Pesaro)	—	—	1.500	1.500
62/82	Gronchi Mirella - Rosignano M.mo (Livorno)	—	4.000	—	4.000
72/82	Consorzio C.A.P.S.U. S.r.l. - Paglieta (Chieti)	—	—	15.000	15.000
90/82	Soc. coop Maddonna delle Grazie - Angri (Salerno)	—	12.000	—	12.000
97/82	S.d.f. La Casareccia - S. Antonio Abate (Napoli)	—	5.000	5.000	10.000
91/82	Soc. coop. agricola Pomidoro (ex Campagnola) - Scafati (Salerno)	5.000	7.000	—	12.000
100/82	S.r.l. La Torrente - S. Antonio Abate (Napoli)	—	5.000	3.000	8.000
127/82	Marotta Emilio - S. Antonio Abate (Napoli)	—	5.000	—	5.000
155/82	S.r.l. La Marnese - S. Antonio Abate (Napoli)	—	3.000	—	3.000
164/82	S.r.l. Campania - S. Antonio Abate (Napoli)	—	3.000	—	3.000
172/82	Rispoli Luigi Aniello - Altavilla Sil. (Salerno)	10.000	5.000	—	15.000
188/82	S.r.l. Dilcaf - Scafati (Salerno)	—	8.000	—	8.000
194/82	S.n.c. La Casalinga - Angri (Salerno)	—	3.000	—	3.000
195/82	S.n.c. Salvatore Salzano & C. - Castel S. Giorgio (Salerno)	2.000	10.000	—	12.000
206/82	S.r.l. La Dals - S. Antonio Abate (Napoli)	—	3.000	—	3.000
235/82	Soc. coop. Delizia - Cicciano (Napoli)	2.500	2.500	—	5.000
279/82	S.p.a. Gipa ex Calabrofrutta - Cirò Marina (Catanzaro)	—	5.000	—	5.000
35/84	Coop. S. Venere - Scafati (Salerno)	3.000	5.000	—	8.000
65/84	S.a.s. Meridional frutta - Cosenza	—	8.000	—	8.000
	Totale . . .	22.500	93.500	60.500	176.500

NOTE

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 989/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 103/19 del 16 aprile 1984.

— Il regolamento CEE n. 1277/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 123/25 del 9 maggio 1984.

— Il regolamento CEE n. 1320/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 137/41 del 27 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 3951/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 365/46 del 24 dicembre 1986.

— Il regolamento CEE n. 2223/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 205/19 del 3 settembre 1985.

— Il regolamento CEE n. 2361/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 205/17 del 29 luglio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1764/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 153/1 del 7 giugno 1986.

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

— La legge n. 674/1978 reca: «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli».

Nota all'articolo unico:

Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. 7 agosto 1987, n. 342, compatibili con il presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

Il termine ultimo per la conclusione dei contratti supplementari è il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tali contratti dovranno essere inviati con le stesse modalità ed agli stessi organismi di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 entro il quinto giorno successivo alla scadenza della contrattazione, con allegato prospetto riepilogativo di tutte le contrattazioni svolte, ivi comprese quelle realizzate entro il 1° marzo 1987. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1599/84, per la campagna 1987-88 non è consentito il ricorso alle clausole previste all'art. 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento CEE n. 1599/84.

Art. 2. — Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85 è autorizzato il trasferimento entro il limite massimo del 20% dei quantitativi di pomodori pelati «Roma» e S. Marzano, espressi in quantità di pomodori freschi attribuiti ad ogni impresa di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104, verso i quantitativi attribuiti per il concentrato e gli altri prodotti a base di pomodoro.

Tali trasferimenti non sono invece autorizzati per i quantitativi aggiuntivi di pomodoro pelato, attribuiti con l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1).

Art. 3. — Al fine di realizzare una corretta campagna di trasformazione è fatto obbligo alle imprese di trasformazione destinatarie dei quantitativi aggiuntivi di cui al precedente art. 1 di contrattare tali quantitativi nell'ambito di quelli ancora disponibili da parte delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104.

È altresì fatto obbligo ai legali rappresentanti delle imprese di trasformazione di dichiarare nel contratto che tali quantitativi rientrano nella quota ulteriore assegnata con il presente decreto ministeriale; in caso contrario il contratto sarà considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.

Nell'allegato 2 al presente decreto vengono indicate le associazioni dei produttori ortofrutticoli che hanno già impegnato l'intero quantitativo di materia prima loro attribuito dalle unioni.

I legali rappresentanti delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che stipulano contratti con le imprese destinatarie di ulteriore attribuzione di materia prima, dovranno dichiarare nel contratto aggiuntivo, che i quantitativi rientrano nell'obiettivo di produzione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 e/o che tali quantitativi sono oggetto di compensazione autorizzata dalle relative unioni. Tale autorizzazione dovrà essere allegata al contratto. Nel caso di superamento dell'obiettivo di produzione ed in mancanza della prescritta autorizzazione alla compensazione, il contratto sarà considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.

Per le cooperative di trasformazione e per i quantitativi aggiuntivi assegnati con il presente decreto, è prioritario l'approvvigionamento di materia prima, con le associazioni dei produttori ortofrutticoli che ne hanno ancora disponibilità, rispetto ai programmi di produzione effettuati dalle unioni di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104.

Per gli impegni di conferimento realizzati a norma del regolamento CEE n. 3951/86 e riferiti alla quota storica attribuita con decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104, sono ammesse compensazioni tra i soci, purchè rientranti nei quantitativi complessivi assegnati alle strutture cooperative.

Art. 4. — Le associazioni dei produttori ortofrutticoli dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei produttori di pomodori con le superfici impegnate e l'individuazione dei dati catastali o dei confini. Identica comunicazione dovranno effettuare le cooperative di trasformazione per le quantità impegnate dai soci.

In allegato dovrà altresì essere trasmesso l'elenco della contrattazione svolta con le singole imprese private o cooperative riportante i quantitativi contrattati con la distinzione delle destinazioni della materia prima».

87A8771

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 15 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohammed Said Al-Sahaf, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 15 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Reishi Teshima, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 15 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Andros Nicolaides, ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 15 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. James Tsado Kolo, ambasciatore della Repubblica federale della Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

87A8410

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale 7 settembre 1987 è stata concessa autorizzazione alla sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto sig. Zopegni Mario Cesare, con testamento olografo in data 10 ottobre 1978, pubblicato il 26 maggio 1983 per atti del notaio dott. Pasquale Lebano, al numero di repertorio 76297, raccolta n. 7.587, consistente:

nella somma di L. 1.000.000;

nella metà del ricavo derivante dalla vendita dell'appartamento sito in Milano, via Vitruvio n. 42.

87A8724

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1852-AL	Mottaran & Coghetti	Alessandria	1
2676-AL	Ricci Adelio	Alessandria	1
37-AR	Galgani S.p.a.	Arezzo	3
86-BO	Eredi di Chiusoli Luigi	Bologna	2
47-BZ	Ranzi Josef	Bolzano	1
40-CA	Marini Pio	Quartu S. Elena (Cagliari)	2
71-CO	Pavoni Luciano	Lecco (Como)	2
14-CR	Cé Francesco	Cremona	4
7-FE	Bertelli Rosanna	Bologna	2
374-ROMA	Fattori Italo	Roma	2
186-TO	Longo Sandra Maria	Torino	2
1357-VI	Lux	Vicenza	3

87A8719

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione selezione originale di lupi italiani, in Cumiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto dell'Associazione selezione originale di lupi italiani, in Cumiana (Torino).

87A8583

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «RTP Radiotelepadana - Canale 21 - Studio Pavia - Società cooperativa a r.l.», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa di produzione e lavoro «RTP Radiotelepadana - Canale 21 - Studio Pavia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Antonio Tonali in data 16 agosto 1977, rep. n. 1805/978, reg. soc. n. 3977 Tribunale di Pavia, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Claudio Palmieri.

87A8593

Riconoscimento in provincia di Napoli del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Tecnotubi, in Torre Annunziata

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 luglio 1987, è riconosciuto in provincia di Napoli il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli).

87A8592

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fox di Renzo Bompiani & C.*, con sede in Modena e stabilimento in Ostellato (Ferrara):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Arredamenti 2000* di Zola Predosa (Bologna) fallita il 21 febbraio 1986:
periodo: dal 21 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Astra veicoli industriali* di Piacenza:
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.C.O.T.*, con sede in Forlì ed unità operative nella provincia di Forlì, Ravenna, Ferrara e Pesaro:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e 11 aprile 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Astra veicoli industriali*, filiale di Capena - Roma:
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. R.D.B. Nord*, per la sola sede ed uffici di Piacenza:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ceramiche Daytona* di Solignano di Castelvetro (Modena):
periodo: dal 23 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Faco Oleodinamica* di Castelfiumenese (Bologna):
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si

1) *S.p.a. Gallignani A.* di Russi (Ravenna):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 8 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. GI.Z.A*, con sede in Bologna e stabilimento in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia):
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 31 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Calzaturificio Gaviga* di Fusignano (Ravenna):
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Confezioni Frarica*, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in Este (Padova):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Mec-Track* di Bazzano (Bologna):
periodo: dal 1° febbraio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Industria ceramica emiliana* di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 16 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

15) *Industria arredamenti Budrio Società cooperativa a r.l.*, con sede in Budrio (Bologna) e stabilimenti di Budrio (Bologna) e Bagnara (Ravenna):
periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

16) *Ditta Calzaturificio Gori Giuliano* di San Mauro Pascoli (Forlì):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Officine meccaniche Ferrari Fernando* di Luzzara (Reggio Emilia):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nabisco*, con sede in Liscate (Milano) e stabilimento in San Felice sul Panaro (Modena) ed uffici di Bologna:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara (gruppo Lombardini)*, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimenti in Novellara e Ala (Trento):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori (gruppo Lombardini)*, con sede in Reggio Emilia e stabilimento in Pieve Modolena (Reggio Emilia):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Intermotor (gruppo Lombardini)*, con sede in Rieti e stabilimento in Gualtieri (Reggio Emilia):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. S.M.A.M. Smalteria e metallurgica Arbizzi Mirandola* di Mirandola (Modena):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s. Sini Moda* di Casalecchio di Reno (Bologna) fallita il 5 dicembre 1986:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Shell officine Cavazza*, con sede legale in Roma e stabilimento in Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. P.G.S.* di Roveleto di Cadeo (Piacenza):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Polacchini* di Modena:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Maina* di Asti ora *Maina tecnologie meccaniche:*

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Cantone industria macchine agricole* di Vercelli:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Metallurgica Bergamasca* di Mapello (Bergamo)

periodo: dal 1° aprile 1987 al 24 maggio 1987
causale: crisi aziendale CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Hoechst Italia*, con sede in Milano e stabilimento in Scanzorosciate (Bergamo):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Same Trattori* di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. M.F.R. Manifattura Festi & Rasini* di Villa d'Ogna (Bergamo), dal 27 ottobre 1986 trasformata in S.r.l. Manifattura di Villa d'Ogna:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Rheem Safim* ora *Van Leer Safim*, con sede in Milano e stabilimento in Melzo (Milano):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industrial Habitat*, sede ed ufficio di Milano:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Polygram dischi*, con sede in Milano e stabilimento in Tribiano (Milano) Gruppo internazionale Philips:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Hamerflora* di Gaggiano (Milano):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. I.S.M.A. - Industria serrature minuterie affini*, con sede in Magenta e stabilimento in Quinto in Stampi (Milano):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Fabbrica serrature & lucchetti di sicurezza Wally* di Castelletto di Senago (Milano) ed uffici amministrativi di Milano:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Power Matic* di Pavia:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mec Sport* di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ultrocchi*, con sede in Milano e stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *Ditta individuale Rivadossi Osvaldo - Trancerie stamperie* di Quinzano d'Oglio (Brescia), fallita il 2 ottobre 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

14) *S.p.a. Cartiera Ventura*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento in Cernobbio (Como), fallita il 13 dicembre 1984:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 14 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

15) *S.p.a. Seci* di Milano:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sacpa*, con sede in Milano e stabilimento in Buscate (Milano):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Zumi-Metaltemper* di Brescia, fallita il 18 maggio 1985:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 18 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

18) *S.p.a. SICS - Società italiane calcestruzzi stampati*, con sede in Milano e stabilimento in Soncino (Bergamo):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Star Club Diffusion*, con sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), fallita il 28 settembre 1985.

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

20) *S.p.a. Cazzaniga*, con sede in Milano e stabilimento in Biassono (Milano):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Italtel sistemi*, con sede in Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Quadrelli* di Cavaria (Varese):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Tintoria Giuseppe Viganò* di Verano Brianza (Milano):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.a.s. Tessitura Del Vecchio Fossati di Franco del Vecchio & C.*, con sede in Como e stabilimento in Gravedona (Como):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Tubettificio Ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti in Abbadia Lariana (Como), Lecco (Como), Anzio (Roma) e Pontedecima (Genova):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Balzaretti Modigliani*, con sede in Milano e stabilimento in Vidalengo (Bergamo):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Manifattura Caccia*, con sede in Milano, stabilimento ed uffici in Busto Garolfo (Milano):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Gutter* di Milano:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Scatolificio Ambrosiano «Sasa»* di Carnate (Milano):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Scatolificio Ambrosiano «Sasa»* di Carnate (Milano):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Cartotecnica Poligrafica A. & C. Fratelli Bianchi* di Milano:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Cartotecnica Poligrafica A. & G. Fratelli Bianchi* di Milano:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 30 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Maestrelli*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano ed Assago (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Magnolia*, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.a.s. Marson* di Offanengo (Cremona):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Omas* di Pontevico (Brescia):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1977;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Olmo Motors* di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 31 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Calzaturificio Golf* di Leno (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Inverigo (Como):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Alberici*, con sede in Vigevano e stabilimento in Gropello Cairoli (Pavia):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Calzaturificio C.V.L.* di Varese:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Eurocalcografia* di Trezzo d'Adda (Milano):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Cooperativa Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento in Cremona:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Euro batterie* di Cremona:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Euro batterie* di Cremona:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. I.V.M.* di Lissone (Milano):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. I.V.M.* di Lissone (Milano):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. In.Ca.Ma.* di Treviolo (Bergamo):

periodo: dal 26 ottobre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Holson*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Fiocchi Snaps* di Lecco (Como):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Fiocchi Snaps* di Lecco (Como):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Euroricambi* di Tavernole sul Mella (Brescia):

periodo: dal 7 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

54) *S.a.s. Maggi Industriale di Maggi dr. Franco & C.* di Limbiate (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Marocchi* di Suzzara (Mantova):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Marocchi* di Suzzara (Mantova):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Masciadri Arson Sisi* di Milano:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Masciadri Arson Sisi* di Milano:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Società Legnami Pasotti*, con sede in Brescia e stabilimento in Rezzato (Brescia):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

60) *S.r.l. Castiglioni* di Nerviano (Milano):

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

61) *S.n.c. Transtadio* di Seregno (Milano):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Zacchi* di Milano:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Zacchi* di Milano:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.r.l. O.M.C.M.* di Corte de' Frati (Cremona):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Società Generale Macchine Edili*, con sede in Milano e stabilimento in Segrate (Milano):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Società Generale Macchine Edili*, con sede in Milano e stabilimento in Segrate (Milano):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

67) *S.r.l. Nepo* di Zingonia di Verdellino (Bergamo):

periodo: dal 31 luglio 1986 al 31 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Fonderia Leghe Speciali* di Brescia:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 31 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: no.

69) *S.p.a. Gasfire* di Erba (Como):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

70) *S.r.l. Filati Fiorano* di Fiorano al Serio (Bergamo):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

71) *S.r.l. Filati Fiorano* di Fiorano al Serio (Bergamo):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

72) *S.r.l. Confezioni Per Lei*, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo) e stabilimento in Fontanella (Bergamo):

periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Elicotteri Meridionali - Gruppo Agusta* di Frosinone:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.S.M.A.*, sede e stabilimento in Sorgono (Nuoro):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Manifattura Tessile Gallura*, sede e stabilimento in Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Samim (ex Samim S.p.a.)*, sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 6 aprile 1983;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Costruzioni Sarde*, sede e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 13 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Valentini Sergio*, sede e stabilimento in Cagliari, fallita in data 6 dicembre 1985:

periodo: dal 6 dicembre 1985 al 7 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Enichem Polimeri (ex S.p.a. S.I.L.)* dal 1° ottobre 1986 *Enichem Base*, stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, n. 9085, punto 56).

7) *S.p.a. Enichem Polimeri (ex S.p.a. S.I.L.)* dal 1° ottobre 1986 *Enichem Base*, stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, n. 9085, punto 57).

8) *S.p.a. Riboli Officine*, sede e stabilimento in Tocco Casauria (Pescara):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Fer Art Shoes*, sede e stabilimento in Montorio al Vomano (Teramo):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Pirantozzi & Caccavalle*, sede e stabilimento in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), fallita in data 16 marzo 1985:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Eurocarbo*, sede e stabilimento in Corropoli (Teramo):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Famov*, sede e stabilimento in Castiglione Messer Raimondo (Teramo):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Confezioni Jaqueline Elegance*, sede e stabilimento in L'Aquila:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
prima concessione dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Marangoni Meccanica*, sede e stabilimento in Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Galassi Lino & Figli*, sede e stabilimento in Mori (Trento):

periodo: dall'8 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Betonferro*, sede e stabilimento in Trento:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Nuovo Maglificio Cima*, sede e stabilimento in Pordenone:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Laminatoio di Buttrio*, sede e stabilimento in Udine, fallita in data 6 novembre 1986:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.r.l. Tropic*, sede e stabilimento in Moimacco (Udine), fallita in data 26 settembre 1985:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Frigodaunia*, sede e stabilimento in Foggia:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: no.

21) *Calzaturificio Donna Lisa*, sede e stabilimento in Molfetta (Bari), falita in data 4 ottobre 1984:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 4 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Adriatica Industrie Alimentari*, sede e stabilimento in Adelfia (Bari) e stabilimento in Bitonto (Bari):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Adriatica Industrie Alimentari*, sede e stabilimento in Adelfia (Bari):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 5 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174.

25) *S.p.a. Vi. Cap.*, sede e stabilimento in Viggiano (Potenza), fallita in data 29 maggio 1986:

periodo: dal 30 novembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza*, sede in Potenza:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174.

27) *S.p.a. Isotta Fraschini* di Milano, stabilimento di Saronno (Varese) ora *Isotta Fraschini Motori S.p.a.*:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 31 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

28) *Ditta Vadalà Antonio*, sede e stabilimento in Raggiano Gravina (Cosenza):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, sede e stabilimento in Appignano (Macerata):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 23 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, sede e stabilimento in Appignano (Macerata), fallita in data 24 gennaio 1987:

periodo: dal 24 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

31) *S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno*, sede e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), fallita in data 30 giugno 1986:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Nuova industria ceramica CEDIT*, sede e stabilimento di Lurago d'Erba (Como) e deposito di Sassuolo (Modena):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica in Caserta*, sede di Caserta:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 63/82 e decreto-legge 7 maggio 1987 n. 174.

34) *S.p.a. Fertimont*, sede di Milano, unità in S. Giuseppe Cairo (Savona) e centro ricerche di Milano-Linate ora *Agrimont S.p.a.*:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento*, sede ed uffici di Milano e stabilimento di Fossombrone (Pesaro):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Montedipe*, sede di Milano, uffici vendite e filiali di Milano, comprese unità ex Montepolimeri:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Montedipe*, stabilimenti di Novara, Ferrara, Porto Marghera e Terni, comprese unità ex Montepolimeri:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Romana industrie elettroniche - R.I.E.*, sede di Roma:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 16 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 63/82.

39) *S.p.a. De Magistris - successore Vincenzo Bellotti*, sede di Palermo:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

40) *F.lli Pino Francesco & Carmelo di Pino Carmelo*, sede in Barcellona (Messina), fallita in data 28 giugno 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

41) *Autocarrozzeria industriale S. Andrea di Adele Aliquò*, sede in Barcellona (Messina), fallita in data 28 giugno 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

42) *Ditta Cat Gut Sud di D'Addario Nicola*, sede in Arrone (Terni), fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

43) *Soc. S.I.R.I.*, sede in Terni, fallita in data 13 giugno 1985:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *S.r.l. Car*, sede in Narni (Terni):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Officine Li Gobbi*, sede in Terni, vicolo Ponte le Cave, 7/6, fallita in data 3 gennaio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche*, sede e stabilimento in Narni, località Maratta Bassa (Terni):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. F.lli Fontana*, sede in Terni e stabilimento in Narni Scalo (Terni):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Gara*, sede in Terni e stabilimento in Sangemini (Terni):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.n.c. Confezioni Prestigio*, sede e stabilimento in Perugia, fallita in data 21 settembre 1984:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 21 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

50) *S.n.c. Confezioni Prestigio*, sede e stabilimento in Perugia, fallita in data 21 settembre 1984:

periodo: dal 22 agosto 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, ultima concessione.

51) *S.p.a. O.T.M.A.*, sede e stabilimento in Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Fias*, sede e stabilimento in Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Ti.Di.Gi.*, sede e stabilimento in Gubbio (Perugia):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

54) *Creazioni Pi.Erre*, sede e stabilimento in Ponte Felcino (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

55) *S.p.a. Lica*, sede e stabilimento in Potenza:

periodo: dal 5 aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, sede in Potenza:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato*, con sede e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), fallita il 16 aprile 1985:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 9 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

2) *S.p.a. Caffaro* (Gruppo Snia B.P.D.), con sede legale in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 15 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sideradria*, con sede e stabilimento in Adria (Rovigo), fallita il 6 dicembre 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

4) *S.p.a. Calzaturificio Maria Pia Italia*, con sede in Cavaion Veronese (Verona) e stabilimenti in Cavaion Veronese (Verona) e Bussolengo (Verona):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Aluminia (ex Alluminio Italia S.p.a.)*, con sede legale in Roma, unità di Porto Marghera (Venezia), Feltre (Belluno), Mori (Trento), Porto Vesme (Cagliari), Novara, Bolzano, uffici di Roma e stabilimento di Fusina (Venezia):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1983: dal 22 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Gestione fonderie ghisa Ing. Giovanni Breda di Catelani & C.*, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), fallita il 25 luglio 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

7) *S.p.a. Provit*, con sede in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), stabilimento di S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), fallita il 6 marzo 1985:

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

8) *S.p.a. Provit*, con sede in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), stabilimento di S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), fallita il 6 marzo 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 29 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

9) *S.p.a. Provit*, con sede in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), stabilimento di S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), fallita il 6 marzo 1985:

periodo: dal 30 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Provit*, con sede in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), stabilimento di S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), fallita il 6 marzo 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 24 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

11) *S.p.a. Marangon*, con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), fallita il 17 maggio 1985:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 13 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

12) *S.p.a. Simmel*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimenti in Castelfranco Veneto (Treviso) e Castagnole di Paese (Treviso):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Cooperativa Co.Re.Zoo - Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede legale in Mestre (Venezia) e sede amministrativa ed unità in Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. De Mari - Industria del mobile*, con sede e stabilimento in Follina (Treviso):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Faesite*, con sede legale in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Faesite*, con sede legale in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

17) *Gallana Severino Danilo - Industria metalmeccanica carpenteria metallica*, con sede e stabilimento in Villa Estense (Padova):

periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

18) *Gallana Severino Danilo - Industria metalmeccanica carpenteria metallica*, con sede e stabilimento in Villa Estense (Padova):

periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede e stabilimento in Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Italgiunco*, con sede e stabilimento in Conegliano (Treviso):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Jesse arredamenti Exacta*, con sede e stabilimento in Francenigo di Giaiarine (Treviso):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Jesse arredamenti Exacta*, con sede e stabilimento in Francenigo di Giaiarine (Treviso):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. M. di A. di M. Arcolin & C.*, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova):

periodo: dal 1° maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Polimex*, con sede e stabilimento in Faè di Logarone (Belluno):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Vola M.D. di Mazzonetto L. & A.*, con sede e stabilimento in S. Martino di Lupari (Padova):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Vola M.D. di Mazzonetto L. & A.*, con sede e stabilimento in S. Martino di Lupari (Padova):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Cooperativa Nuova Salco*, con sede e stabilimento in Albenga (Savona):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni*, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

29) *S.p.a. Scil Vernici*, con sede e stabilimento in Montoggio (Genova), fallita il 26 luglio 1985:

periodo: dal 28 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 26 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

30) *S.p.a. Barberis Cantieri*, con sede in Milano e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Ve.Ga.*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Eternit*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 4 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

33) *S.r.l. Eterservice (gruppo Eternit)*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 12 giugno 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

34) *S.p.a. Simec - Società industriale mercantile commissionaria*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 2 aprile 1986:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Marmifera sannicolese*, con sede in S. Nicola Manfredi (Benevento) e stabilimento di S. Nicola Manfredi (Benevento):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 4 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Marmifera sannicolese*, con sede in S. Nicola Manfredi (Benevento) e stabilimento di S. Nicola Manfredi (Benevento):

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio Charlie Brown*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Calzaturificio Charlie Brown*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cantiere navale Ferbex*, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli:

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cantiere navale Ferbex*, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 12 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 12 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Calzaturificio Peluso di Peluso Giuseppe & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 5 febbraio 1986 al 29 aprile 1986;
causale: fallimento in data 5 febbraio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
prima concessione: dal 5 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

10) *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Napoli-Barra (Napoli):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Alucasa già Alsco Malugani Sud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Alucasa già Alsco Malugani Sud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Gaetano Francese & Figlio*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *Soc. Fabbrica Italiana Magneti Marelli*, con sede in Milano, stabilimenti di Alessandria, Carpi (Modena), Cinisello Balsamo (Milano), Crescenzago (Milano), Melzo (Milano), Milano, Romano di Lombardia (Milano), San Salvo (Cuneo), Sesto S. Giovanni (Milano) e Torino:
periodo: dal 14 luglio 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *Soc. Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Castelservice c/o Deriver*, con sede in Napoli e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Castelservice c/o Deriver*, con sede in Napoli e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 10 agosto 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *Soc. Vincenzo D'Ambrosio*, con sede in Marano (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: fallimento in data 8 ottobre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

22) *Soc. Soviero Filomena*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Venticano (Avellino):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *Soc. Soviero Filomena*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Venticano (Avellino):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Pirelli componenti auto già Ind. Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 28 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 28 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pirelli componenti auto già Ind. Pirelli*, dal 22 aprile 1987 *Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 29 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 28 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano, azienda atticoli tecnici (Milano), azienda Seregno (Milano), aziende accessori industriali (Milano), divisione prodotti diversificati (Milano), gestione unità centralizzate (Milano), unità produttive - uffici centrali (Milano):
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1982: dal 22 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pirelli accessori ind. ex Az. accessori ind.*, con sede in Milano, stabilimenti di via Caviglia n. 3 (Milano) e via Ripamonti n. 88 (Milano):
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1982: dal 22 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Bo Fim Italia*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Bo Fim Italia*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):
periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *Soc. Cantine Antiche Terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti):
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 3 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° febbraio 1985;
prima concessione: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 10 luglio 1985, n. 2863.

8) *Soc. Cantine Antiche Terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° febbraio 1985;
prima concessione: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1985, n. 5672.

9) *Soc. Cantine Antiche Terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° febbraio 1985;
prima concessione: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° febbraio 1986, punto 20).

10) *Soc. Cantine Antiche Terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *Soc. Cantine Antiche Terre di Bubbio*, con sede in Bubbio (Asti) e stabilimento di Bubbio (Asti):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cortan*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cortan*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Lume*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Artek*, con sede in Ameno (Novara) e stabilimento di Ameno (Novara):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.n.c. Artek*, con sede in Ameno (Novara) e stabilimento di Ameno (Novara):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Conciaria Bonaudo*, con sede in Chivasso (Torino) e stabilimento di Chivasso (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Conciaria Bonaudo*, con sede in Chivasso (Torino) e stabilimento di Chivasso (Torino):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Polipren*, con sede in Torino e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):
periodo: dal 1° luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *Soc. Aceto Mirco*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Saval*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Nalin materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Manifattura Tess And - Tessitura di Andezzeno*, con sede in Andezzeno (Torino) e stabilimento di Andezzeno (Torino):
periodo: dal 2 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 2 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Manifattura Tess And - Tessitura di Andezzeno*, con sede in Andezzeno (Torino) e stabilimento di Andezzeno (Torino):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: fallimento in data 2 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

29) *S.p.a. A.M.S.E.A.*, con sede in Caselette (Torino) e stabilimento di Caselette (Torino):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Telamin*, con sede in Lavinio Scalo (Roma) e stabilimento di Lavinio Scalo (Roma):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Telamin*, con sede in Lavinio Scalo (Roma) e stabilimento di Lavinio Scalo (Roma):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.P.C. - Stabilimenti poligrafici Cassino*, con sede in Villa S. Lucia (Frosinone) e stabilimenti di Cassino (Frosinone) e Villa S. Lucia (Frosinone):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 1° aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Annunziata*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 19 ottobre 1986 al 18 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma):

periodo: dal 10 agosto 1986 al 7 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Tecnoil*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° novembre 1983 al 1° maggio 1984;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Tecnoil*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 maggio 1984 al 31 maggio 1984;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Breda Progetti e Costruzioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Breda Progetti e Costruzioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. AC.MI.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. AC.MI.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 1° novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. One Tile IT - Ex area industrie ceramiche*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. 3 I - Industria italiana imballaggi*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. 3 I - Industria italiana imballaggi*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Giulioli Innocenzo*, con sede in Gallese Scalo (Viterbo) e stabilimento di Gallese Scalo (Viterbo):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 29 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Giulioli Innocenzo*, con sede in Gallese Scalo (Viterbo) e stabilimento di Gallese Scalo (Viterbo):

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielo (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Abete Grafica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ippolito & Pisani*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Ondaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 9 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. M.P.E.*, ora *Nardi sistemi elettronici*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità mensa presso Teksid Trasformazione di Avigliano e Ferriera di Buttigliera Alto (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità mensa presso Teksid Trasformazione di Avigliano e Ferriera di Buttigliera Alto (Torino):

periodo: dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità mensa presso Teksid Trasformazione di Avigliano e Ferriera di Buttigliera Alto (Torino):

periodo: dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Cusina Piemonte*, con sede in Torino ed unità mensa presso Teksid Trasformazione di Avigliano e Ferriera di Buttigliera Alto (Torino):

periodo: dal 30 luglio 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Chef Italia Sud*, con sede in Roma ed unità mensa presso Industrie Italtubi, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. S.A.R.*, con sede in Reggio Calabria ed unità mensa presso Officine Meccaniche Calabresi, stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.a.s. S.A.R.*, con sede in Reggio Calabria ed unità mensa presso Officine Meccaniche Calabresi, stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 31 novembre 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore di ottantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffo, occupati presso lo stabilimento di Nogara (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 683, per il periodo dal 27 aprile 1987 al 26 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore di trentuno dipendenti dalla S.r.l. Cristallo, con sede in Napoli, occupati presso lo stabilimento di S. Antimo (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 683, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore di novantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Renata, con sede in Cassola (Vicenza), occupati presso gli stabilimenti di Cassola e Conco (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 683, per il periodo dal 29 dicembre 1986 al 27 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore della Barite nella regione Sardegna è prolungata al 2 novembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 è annullato il decreto ministeriale datato 16 aprile 1987, che ha concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma di Parma per il periodo 1° dicembre 1986 - 31 maggio 1987, in quanto detto provvedimento è stato richiesto al solo ottenimento dei benefici del pensionamento anticipato ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/81, e successive proroghe.

87A8647

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 18 settembre 1987 la riscossione del carico tributario di L. 781.548.000, dovuto dalla S.r.l. Co.Me.Ci., con sede in Civitavecchia (Roma), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1987 la riscossione del carico tributario di L. 358.138.000, dovuto dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede in Brescia, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brescia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A8726

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Arte della seta Lisio», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Arte della seta Lisio», in Firenze.

87A8600

MINISTERO DEL TESORO

N. 191

Corso dei cambi del 30 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1326 —	1326 —	1326,30	1326 —	1326 —	1326,17	1326,350	1326 —	1326 —	1326 —
Marco germanico	721,480	721,480	721,40	721,480	721,480	721 —	721,490	721,480	721,480	721,48
Franco francese	216,710	216,710	216,80	216,710	216,710	216,25	216,710	216,710	216,710	216,71
Fiorino olandese	641,230	641,230	641,30	641,230	641,230	641 —	641,210	641,230	641,230	641,23
Franco belga	34,756	34,756	34,76	34,756	34,756	34,50	34,756	34,756	34,756	34,75
Lira sterlina	2159,950	2159,950	2157 —	2159,950	2159,950	2145 —	2160,200	2159,950	2159,950	2159,95
Lira irlandese	1937 —	1937 —	1936 —	1937 —	1937 —	1900 —	1936,800	1937 —	1937 —	—
Corona danese	187,800	187,800	187,70	187,800	187,800	187 —	187,790	187,800	187,800	187,80
Dracma	9,441	9,441	9,44	9,441	—	—	9,438	9,441	9,441	—
E.C.U.	1498,950	1498,950	1498,50	1498,950	1498,950	1498,95	1498,980	1498,950	1498,950	1498,95
Dollaro canadese	1011,750	1011,750	1010 —	1011,750	1011,750	1011,75	1012 —	1011,750	1011,750	1011,75
Yen giapponese	9,082	9,082	9,065	9,082	9,082	9,08	9,082	9,082	9,082	9,08
Franco svizzero	867,090	867,090	867,60	867,090	867,090	867,09	867,100	867,090	867,090	867,09
Scellino austriaco	102,483	102,483	102,50	102,483	102,483	102,48	102,500	102,483	102,483	102,48
Corona norvegese	197,790	197,790	197,70	197,790	197,790	197,79	197,730	197,790	197,790	197,79
Corona svedese	206,070	206,070	205,95	206,070	206,070	206,07	206,060	206,070	206,070	206,07
FIM	300,760	300,760	300,60	300,760	300,760	300,76	300,650	300,760	300,760	—
Escudo portoghese	9,165	9,165	9,16	9,165	9,165	9,16	9,171	9,165	9,165	9,16
Peseta spagnola	10,860	10,860	10,87	10,860	10,860	10,86	10,857	10,860	10,860	10,86
Dollaro australiano	944 —	944 —	950 —	944 —	944 —	944 —	945 —	944 —	944 —	944 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1326,175
Marco germanico	721,485
Franco francese	216,710
Fiorino olandese	641,220
Franco belga	34,756
Lira sterlina	2160,075
Lira irlandese	1936,900
Corona danese	187,795
Dracma	9,439
E.C.U.	1498,960
Dollaro canadese	1011,875
Yen giapponese	9,082
Franco svizzero	867,095
Scellino austriaco	102,491
Corona norvegese	197,760
Corona svedese	206,065
FIM	300,705
Escudo portoghese	9,168
Peseta spagnola	10,858
Dollaro australiano	944,500

Media dei titoli del 30 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	80,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,350
» 10% » » 1977-92	96,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,600
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,925
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	99,975
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,025
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,575
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	101,175
» » » » 15- 7-1985/90	97,825
» » » » 16- 8-1985/90	97,900
» » » » 18- 9-1985/90	97,900
» » » » 18-10-1985/90	98,325
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	98,225
» » » » 1-12-1983/90	102,100
» » » » 18-12-1985/90	98,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,775
» » » » 17- 1-1986/91	98,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101 —
» » » » 18- 3-1986/91	98,250
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	100,900
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	97,800
» » » » 1- 2-1985/92	96,855
» » » » 18- 4-1986/92	98,525
» » » » 18- 5-1986/92	95,425
» » » » 1- 2-1985/95	97,675
» » » » 1- 3-1985/95	93,700
» » » » 1- 4-1985/95	93,575
» » » » 1- 5-1985/95	93,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » » 1- 8-1985/95	95,125
» » » » 1- 9-1985/95	95,400
» » » » 1-10-1985/95	95,950
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,625
» » » » 1- 1-1986/96	95,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	95,400
» » » » 1- 4-1986/96	95 —
» » » » 1- 5-1986/96	94,975
» » » » 1- 6-1986/96	94,900
» » » » 1- 7-1986/96	95,125
» » » » 1- 8-1986/96	94,650
» » » » 1- 9-1986/96	94,950
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,700
» » » 12,00% 1- 3-1988	101 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,975
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,200
» » » 12,50% 1-10-1988	101,850
» » » 12,50% 1-11-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,300
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,950
» » » 12,00% 1- 4-1990	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,625
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,700
» » » 9,25% 1-10-1990	93,800
» » » 9,25% 1-11-1990	94,600
» » » 9,25% 1-12-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	104 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	92 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,250
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1984/91 11,25%	107,725
» » » » 1984/92 10,50%	107,750
» » » » 1985/93 9,60%	103,125
» » » » 1985/93 9,75%	103,600
» » » » 1985/93 9,00%	101,200
» » » » 1985/93 8,75%	100,075
» » » » 1986/94 8,75%	100,350
» » » » 1986/94 6,90%	94,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M30097

MINISTERO DEL TESORO

N. 192

Corso dei cambi del 1° ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1330,100	1330,100	1330,35	1330,100	1330,100	1330,32	1330,550	1330,100	1330,100	1330,10
Marco germanico	721,540	721,540	721,60	721,540	721,540	721,54	721,550	721,540	721,540	721,54
Franco francese	216,720	216,720	216,80	216,720	216,720	216,71	216,700	216,720	216,720	216,72
Fiorino olandese	641,310	641,310	641,30	641,310	641,310	641,31	641,310	641,310	641,310	641,31
Franco belga	34,762	34,762	34,76	34,762	34,762	34,76	34,767	34,762	34,762	34,76
Lira sterlina	2158,700	2158,700	2160 —	2158,700	2158,700	2158,65	2158,600	2158,700	2158,700	2158,70
Lira irlandese	1934,500	1934,500	1934 —	1934,500	1934,500	1934,70	1934,900	1934,500	1934,500	—
Corona danese	187,750	187,750	187,85	187,750	187,750	187,74	187,740	187,750	187,750	187,75
Dracma	9,440	9,440	9,44	9,440	—	—	9,437	9,440	9,440	—
E.C.U.	1499,100	1499,100	1499,53	1499,100	1499,100	1499,10	1499,100	1499,100	1499,100	1499,10
Dollaro canadese	1016,500	1016,500	1018 —	1016,500	1016,500	1016,45	1016,400	1016,500	1016,500	1016,50
Yen giapponese	9,075	9,075	9,065	9,075	9,075	9,07	9,075	9,075	9,075	9,07
Franco svizzero	866,180	866,180	866 —	866,180	866,180	866,24	866,300	866,180	866,180	866,18
Scellino austriaco	102,506	102,506	102,50	102,506	102,506	102,51	102,514	102,506	102,506	102,50
Corona norvegese	197,450	197,450	197,65	197,450	197,450	197,50	197,550	197,450	197,450	197,45
Corona svedese	206,080	206,080	206,10	206,080	206,080	206,08	206,080	206,080	206,080	206,08
FIM	300,760	300,760	300,40	300,760	300,760	300,78	300,600	300,760	300,760	—
Escudo portoghese	9,151	9,151	9,16	9,151	9,151	9,16	9,169	9,151	9,151	9,15
Peseta spagnola	10,863	10,863	10,88	10,863	10,863	10,86	10,867	10,863	10,863	10,86
Dollaro australiano	945,300	945,300	948 —	945,300	945,300	945,30	945,300	945,300	945,300	945,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1987

Dollaro USA	1330,325	Lira irlandese	1934,700	Scellino austriaco	102,510
Marco germanico	721,545	Corona danese	187,745	Corona norvegese	197,500
Franco francese	216,710	Dracma	9,438	Corona svedese	206,080
Fiorino olandese	641,310	E.C.U.	1499,100	FIM	300,680
Franco belga	34,764	Dollaro canadese	1016,450	Escudo portoghese	9,160
Lira sterlina	2158,650	Yen giapponese	9,075	Peseta spagnola	10,865
		Franco svizzero	866,240	Dollaro australiano	945,300

Media dei titoli del 1° ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	81,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,350
» 10% » » 1977-92	96,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,925
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	99,900
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,325
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,450
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,650
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	97,825
» » » » 16- 8-1985/90	97,975
» » » » 18- 9-1985/90	97,975
» » » » 18-10-1985/90	98,400
» » » » 1-11-1983/90	102,100
» » » » 18-11-1985/90	98,250
» » » » 1-12-1983/90	102,175
» » » » 18-12-1985/90	98,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,800
» » » » 17- 1-1986/91	98,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,825
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,475
» » » » 18- 3-1986/91	98,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,450
» » » » 1- 5-1984/91	100,950
» » » » 1- 6-1984/91	100,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,125
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	98,075
» » » » 1- 2-1985/92	96,825
» » » » 18- 4-1986/92	98,525
» » » » 19- 5-1986/92	95,425
» » » » 1- 2-1985/95	97,550
» » » » 1- 3-1985/95	93,675
» » » » 1- 4-1985/95	93,575
» » » » 1- 5-1985/95	93,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,400
» » » » 1-10-1985/95	95,950
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,625
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	95,400
» » » » 1- 4-1986/96	95,025
» » » » 1- 5-1986/96	94,975
» » » » 1- 6-1986/96	94,900
» » » » 1- 7-1986/96	95,125
» » » » 1- 8-1986/96	94,650
» » » » 1- 9-1986/96	94,925
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,800
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,300
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	101,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,725
» » » 9,25% 1-10-1990	93,825
» » » 9,25% 1-11-1990	94,550
» » » 9,25% 1-12-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	92 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,700
» » 9,15% 1- 3-1992	93,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,675
» » » » 1983/90 11,50%	107,050
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	107,325
» » » » 1985/93 9,60%	103,125
» » » » 1985/93 9,75%	103,550
» » » » 1985/93 9,00%	101,050
» » » » 1985/93 8,75%	100,125
» » » » 1986/94 8,75%	100,300
» » » » 1986/94 6,90%	93,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M01107

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1987, si svolgeranno nei giorni 24 e 25 novembre 1987.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1987, saranno indicati i locali in cui si svolgeranno le suddette prove e sarà data conferma delle date suindicate.

87A8729

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a centosette posti di «conducente di automezzi» (terza qualifica funzionale) (primo avviso).

Le prove d'esame del concorso pubblico a centosette posti di «conducente di automezzi», il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (Parte II) n. 86 del 13 aprile 1987, seguito da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 - serie generale - del 12 agosto 1987, avranno luogo nei giorni e nelle località sottoindicate:

24 e 25 ottobre 1987, alle ore 8, in Aosta, corso Battaglione Aosta n. 39, per i candidati che concorrono per detta località;

28 ottobre 1987, alle ore 14,30, in Roma, via Ciro il Grande n. 21, per i candidati che concorrono per Asti, Cuneo e Novara;

29 ottobre 1987, alle ore 14,30, in Roma, come sopra, per i candidati che concorrono per Torino provinciale, Torino Sud, Collegno, Ivrea e Pinerolo;

7 novembre 1987, alle ore 9,30, come sopra i candidati che concorrono per Torino Lingotto, Torino regionale e Genova Levante;

11 novembre 1987, alle ore 14,30, come sopra, per i candidati che concorrono per La Spezia, Savona, Genova regionale e Padova.

Con successivo avviso sarà comunicato il diario delle prove di esame per i candidati che concorrono per le altre sedi.

87A8787

UNIVERSITÀ DI UDINE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di meccanica teorica ed applicata dell'Università, viale Ungheria, 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 ottobre 1987, ore 8,30;

seconda prova: 31 ottobre 1987, ore 8,30.

87A8613

REGIONE ABRUZZO

Concorso a sette posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 14 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

87A8685

REGIONE PUGLIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/8

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/8, a:

un posto di aiuto di medicina generale (preesistente nell'organico del presidio ospedaliero «M. Tamborino» di Maglie);

un posto di aiuto di pediatria (conseguente alla perequazione ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 nel presidio ospedaliero di Maglie).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 142 del 13 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

87A8733

Revoca del concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale LE/8

È revocato il concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia per il presidio ospedaliero di Maglie presso l'unità sanitaria locale LE/8 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 1987.

87A8734

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 230 del 2 ottobre 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di economia agraria: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di addestramento per diplomati.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 28 agosto 1987 recante: «Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1987». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987).

Nel regolamento approvato con il decreto citato in epigrafe, alla pag. 3, art. 2, lettera *a*) dove è scritto: «fino ad un massimo di *L. 12.000.000* ciascuno.», leggasi: «fino ad un massimo di *L. 22.000.000* ciascuno.», e dove è scritto: «fino ad un massimo di *L. 12.000.000* per ogni gioco;», leggasi: «fino ad un massimo di *L. 6.000.000* per ogni gioco;».

87A8714

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 giugno 1987 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salpa, con sede e stabilimento in Arsago Seprio (Varese). (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, al n. 14, dove è scritto: «periodo dal 4 maggio 1986 al 2 novembre *1987* leggasi: periodo dal 4 maggio 1986 al 2 novembre *1986*».

87A8712

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania. (Bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 1987).

Il programma d'esame relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Catania, riportato alla pagina 15 del sopra indicato supplemento ordinario, è sostituito dal seguente:

PROGRAMMA D'ESAME

Cattedra di cardiologia: gestione computerizzata dell'archivio (cartelle cliniche e risultati di esami diagnostici); regolazione e funzionamento degli apparecchi per elettrocardiografia (di base, dinamica e da sforzo), per policardiografia ed ecocardiografia.

Istituto di patologia generale:

1) *prova scritta:* argomenti tecnico-metodologici riguardanti patologia generale e patologia clinica;

2) *prova pratica:* riconoscimento e descrizione di apparecchi di laboratorio in uso in patologia generale (centrifughe, scintillatori, fotometri a fiamma, microtomi, ecc.);

3) *prova orale:* quesiti su argomenti di cultura biologica di base.

87A8715

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi riservati, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile di pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale LE/8 della regione Puglia e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe e pubblicato alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «*un posto* di aiuto corresponsabile di pronto soccorso (conseguenti alla perequazione ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79)», leggasi: «*due posti* di aiuto corresponsabile di pronto soccorso (conseguenti alla perequazione ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79)».

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

87A8746

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso ad assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E della regione Toscana. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1987).

L'estratto del bando di concorso citato in epigrafe sia nel titolo che nel testo riportato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che trattasi di *cinque* posti di assistente medico di pediatria, anziché di un *posto* come erroneamente pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*.

87A8713

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 26.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221